

DETERMINAZIONE	NUMERO	DATA
	189	22 luglio 2020

Rifiuto dell'atto di cessione di credito stipulato tra Acea Ato 2 S.p.a. e Banca Farmafactoring S.p.a. mediante scrittura privata autenticata nelle firme dal notaio Roberto Taccone il 26 giugno 2020, registrata a Roma il 30 giugno 2020 al n. 17195 serie 1T e notificato all'Inail il 10 luglio 2020

Il Direttore centrale

vista la legge 21 febbraio 1991, n. 52 recante: "Disciplina della cessione dei crediti di impresa";

visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante: "Codice dei contratti pubblici";

viste le "Norme sull'ordinamento amministrativo-contabile in attuazione dell'art. 43 del regolamento di organizzazione", di cui alla determinazione del Presidente 16 gennaio 2013, n. 10 come modificata dalla determinazione del Presidente n. 64 del 8 febbraio 2018 con la quale è stata approvata la revisione del titolo IV "Disposizione in materia contrattuale";

visto l'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016, il quale prevede che ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debentrici e che le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione;

visto l'art. 1264 del Codice civile secondo il quale "la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata";

visto l'atto di cessione di crediti avvenuto mediante scrittura privata autenticata nelle firme dal notaio Roberto Taccone in Roma (repertorio n. 2403) con il quale la società Acea Ato 2 S.p.a. (cedente), con sede legale in Roma, Piazzale Ostiense n.2, in persona del procuratore munito dei necessari poteri sig. Primiero Leopoldo Andrea, ha ceduto *pro-soluto* alla società Banca Farmafactoring S.p.a. (cessionaria), con sede legale in Milano, via Domenichino n.5, in persona del sig. Graziani Giorgio in qualità di procuratore munito dei necessari poteri, crediti asseritamente vantati nei confronti di questo Istituto, per un importo complessivo di euro 21.333,95 oltre gli interessi legali maturati e maturandi;

DETERMINAZIONE	NUMERO	DATA
	189	22 luglio 2020

rilevato che le fatture oggetto dell'atto di cessione di credito de quo traggono origine da diversi contratti di somministrazione per la fornitura del servizio idrico tuttora in essere con la società Acea Ato 2 S.p.a.;

rilevato, altresì, che nel caso di specie costituisce precipuo interesse dell'Istituto intrattenere rapporti esclusivamente con la società fornitrice Acea Ato 2 S.p.a. in considerazione della necessità di verificare compiutamente ed analiticamente la correttezza dei consumi e della conseguente fatturazione oggetto della predetta cessione;

rilevato, inoltre, che in ossequio ai canoni di buona fede e correttezza nei rapporti contrattuali così come contemplati dagli artt. 1375 e 1175 del Codice civile, il creditore ha l'onere di cooperare con il debitore per conseguire l'adempimento evitando di renderlo più gravoso;

considerato, infine, che il predetto atto di cessione comporta un tangibile appesantimento del procedimento amministrativo finalizzato al pagamento dei corrispettivi di appalto con conseguente dilatazione dei tempi di liquidazione delle fatture emesse dal fornitore nonché l'ingiustificato aggravio della posizione dell'Istituto stante la necessità di impiegare le già esigue risorse umane a disposizione, distogliendole dalle altre rilevanti incombenze istituzionali, per l'espletamento di ulteriori e complesse verifiche di carattere amministrativo-contabile al fine di accertare, previa individuazione delle singole strutture territoriali competenti alla gestione delle singole forniture/utenze, l'effettiva esistenza ed esigibilità dei crediti ceduti, per poi all'esito di tale istruttoria procedere alla contestazione delle pretese ovvero al pagamento delle fatture al soggetto cessionario maggiorate di interessi ed altri oneri finanziari non contrattualmente dovuti;

tanto premesso, rilevato e considerato

DETERMINA

- di rifiutare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 la cessione dei crediti indicata nelle premesse;
- di notificare la presente determinazione ad Acea Ato 2 S.p.a. (cedente) e alla società Banca Farmafactoring S.p.a. (cessionaria).

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul profilo del committente.

Roma, lì 22 luglio 2020

Pubblicata il 22 luglio 2020

Il Direttore centrale
dott. Ciro Danieli